



**COMUNE DI DOSOLO**  
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Deliberazione n. 34 del 09/06/2020**

**OGGETTO: APPROVAZIONE VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P. SEMPLIFICATO 2020/2022.**

L'anno **duemilaventi**, il giorno **nove** del mese di **giugno** alle ore **12:30** nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

BORTOLOTTI PIETRO	SINDACO	Presente
NICOLI ROSSANO	ASSESSORE	Presente
GOZZI ANNA	ASSESSORE	Presente
MADEO VINCENZO	ASSESSORE	Presente
POLI CHIARA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

Deliberazione n. 34 del 09/06/2020

**OGGETTO: APPROVAZIONE VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P. SEMPLIFICATO 2020/2022.**

**La GIUNTA COMUNALE:**

Viste le seguenti deliberazioni:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 28/12/2019, immediatamente esecutiva, ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione per il triennio 2020/2022, relativi allegati e nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022";
- deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 17/01/2020, ad oggetto "Esame ed approvazione del piano della performance, del piano dettagliato degli obiettivi e del piano esecutivo di gestione per il triennio 2020/2022";

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020/2022", il quale prevede:

- al comma 29, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

- al comma 30, che i contributi di cui al comma 29 sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato: a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000; b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000; c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000; d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000; e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000; f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000; g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000. Ed, inoltre, che entro il 10 febbraio 2020 il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno;

- al comma 31, che il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- al comma 32, che il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo;

- al comma 33, che i contributi di cui al comma 29 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 35 del medesimo art. 1 della legge n. 160/2019 e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- al comma 34, che nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 32 o di parziale utilizzo del contributo di cui al comma 29, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 32, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo;
- al comma 35, che il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 29 a 34 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020»;
- al comma 36, che il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 29 a 35;
- al comma 37, che i comuni rendono noti la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione «Opere pubbliche». Ed, inoltre, che il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile;

Preso atto che con decreto del 14/01/2020 il Ministero dell'interno ha assegnato al Comune di Dosolo un contributo economico pari ad €. 50.000,00, così come previsto dall'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Ritenuto di destinare il suddetto contributo statale pari ad Euro 50.000,00 ad interventi di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi;

Visto l'art. 1, rubricato "Misure di sostegno agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale", della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9, recante "Interventi per la ripresa economica", approvata con deliberazione di Consiglio Regionale n. XI/1029 del 04.05.2020, e pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia del 04/05/2020, Supplemento n. 19, il quale prevede:

- al comma 5, la destinazione ai comuni della somma complessiva pari ad Euro 348.650.000,00, di cui Euro 69.730.000,00 nel 2020 ed Euro 278.920.000,00 nel 2021, per la realizzazione di opere pubbliche in materia di:
  - a) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche e interventi per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la riqualificazione urbana;
  - b) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione

di energia da fonti rinnovabili;

c) rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla connessione internet, con particolare riferimento alla fibra ottica e alla realizzazione e ampliamento di aree «free wi-fi»;

- al comma 6, che le risorse di cui al comma precedente 5 sono assegnate ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2019, per classi di popolazione ossia per i comuni da 0 a 3.000 abitanti euro 100.000,00 ciascuno, per i comuni da 3.001 a 5.000 abitanti euro 200.000,00 ciascuno, per i comuni da 5.001 a 10.000 abitanti euro 350.000,00 ciascuno, per i comuni da 10.001 a 20.000 abitanti euro 500.000,00 ciascuno, per i comuni da 20.001 a 50.000 abitanti euro 700.000,00 ciascuno, per i comuni da 50.001 a 100.000 abitanti euro 1.000.000,00 ciascuno, per i comuni da 100.001 a 250.000 abitanti euro 2.000.000,00 ciascuno, per i comuni oltre i 250.000 abitanti 4.000.000,00 di euro ciascuno. Ed, inoltre, che il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti; che il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2020, pena la decadenza del contributo; che i contributi sono erogati agli enti beneficiari per il 20 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori e, per la restante quota, il 50 per cento entro il mese di febbraio 2021 e il residuo 30 per cento previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), entro il 20 novembre 2021;

- al comma 7, che le risorse derivanti da economie di spesa rispetto all'investimento realizzato restano nella titolarità dell'ente assegnatario per ulteriori investimenti;

Richiamata la deliberazione della Giunta di Regione Lombardia n. XI/3113 del 05/05/2020, con la quale viene data attuazione all'art. 1, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, della legge regionale n. 9 del 04/05/2020 ed assegnato al Comune di Dosolo un contributo economico pari ad €uro 200.000,00, come indicato nell'allegato 1) alla medesima deliberazione;

Ritenuto di destinare il contributo economico pari ad €uro 200.000,00, previsto dalla legge regionale n. 9/2020, alla realizzazione degli interventi di seguito descritti:

- per €uro 50.000,00 al rifacimento del solaio di copertura del fabbricato di proprietà comunale sito in Via Castello, n. 9, a Dosolo, destinato ad alloggi sociali;

- per €uro 37.800,00 alla manutenzione straordinaria e alla messa in sicurezza di Via Cerati a Dosolo;

- per €uro 100.000,00 all'adeguamento con efficientamento energetico dell'impianto elettrico della scuola secondaria di primo grado di Dosolo e della relativa centrale termica, il cui progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 22/11/2019;

- per €uro 12.200,00 alla realizzazione della connessione internet tramite fibra ottica a servizio del municipio, della biblioteca, del polo scolastico e del cinema di Dosolo;

Atteso che con deliberazione n. 46 del 21/04/2017 la Giunta Comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica presente sul territorio comunale al fine di partecipare al bando indetto da Regione Lombardia denominato "Interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica e la diffusione di servizi tecnologici integrati", cosiddetto "Bando Lumen", approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. X/5737 del 24/10/2016 e decreti dirigenziali n. 11432 del 10/11/2016 e n. 12011 del 22/11/2016 nell'ambito dell'attuazione del Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR)

2014/2020 Asse IV "Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio" Azione IV.4.c.1.2 "Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazione di sistemi automatici di regolazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete)";

Preso atto che il Comune di Dosolo si è utilmente collocato nella graduatoria degli interventi di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica ammessi a cofinanziamento regionale, approvata con decreto dirigenziale n. 16074 del 07/11/2018, con riconoscimento di un contributo economico pari ad Euro 208.030,75, pari al 30% del costo totale ammissibile determinato in Euro 693.435,84;

Richiamate le seguenti determinazioni del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale:

- determinazione n. 354 del 28/12/2018, con la quale è stato affidato l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica presente sul territorio comunale;
  - determinazione n. 355 del 28/12/2018, con la quale è stato affidato l'incarico per la progettazione definitiva/esecutiva e la direzione lavori dell'opera di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica presente sul territorio comunale;
- i cui costi, complessivamente pari ad Euro 15.093,60 per entrambi gli incarichi affidati, sono stati finanziati da "quota disponibile" del risultato di amministrazione dell'esercizio 2017;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 23/07/2019, con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo alla riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica presente sul territorio comunale;

Evidenziato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 02/08/2019, ad oggetto "Approvazione variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2019/2021 e nota di aggiornamento D.U.P. 2019/2021", ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 del 24/09/2019, erano state apportate le variazioni al bilancio di previsione 2019/2021 necessarie per la realizzazione dell'intervento di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica presente sul territorio comunale;

Considerato che l'iter procedurale per la realizzazione dell'intervento di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica non ha avuto inizio entro la fine dell'esercizio finanziario 2019, ma lo stesso verrà avviato nel corso dell'esercizio 2020, rendendosi pertanto necessario procedere a variazione del bilancio di previsione 2020/2022;

Preso atto che l'onere complessivo dell'intervento di che trattasi ammonta ad Euro 693.435,84, di cui:

- Euro 15.093,60, per le spese di progettazione definitiva/esecutiva, di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza (determinazioni nn. 354 e 355 del 28.12.2018), originariamente stanziati sul bilancio di previsione dell'esercizio 2018 e finanziati da "quota disponibile" del risultato di amministrazione dell'esercizio 2017;
- Euro 208.030,75 da stanziare sul bilancio di previsione dell'esercizio 2020, a fronte del riconoscimento da parte di Regione Lombardia di un contributo economico pari al 30% del costo complessivo ammissibile dell'intervento;
- Euro 470.311,49 da stanziare sul bilancio di previsione dell'esercizio 2020, prevedendo l'accensione di mutuo, da richiedere a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., per il relativo finanziamento;

Visto l'articolo 202 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, che disciplina il ricorso

all'indebitamento da parte degli enti locali, ammettendolo esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti; consentendo, inoltre, il ricorso a mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 e per altre destinazioni di legge;

Visto, altresì, l'art. 203 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, in merito all'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento, il quale stabilisce:

- al comma 1, che il ricorso all'indebitamento è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni: a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento; b) avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale sono iscritti i relativi stanziamenti;

- al comma 2, che, ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, l'organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio di previsione, fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1. Ed, inoltre, che contestualmente adegua il documento unico di programmazione e di conseguenza le previsioni del bilancio degli esercizi successivi per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione;

Richiamato, inoltre, l'articolo 204 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, il quale detta regole particolari per l'assunzione di mutui, che si riportano di seguito:

- oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203 del T.U.E.L., l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione. Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi. Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito (comma 1 dell'art. 204 del T.U.E.L.);

- i contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, e dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni: a) l'ammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni; b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza dell'ammortamento può essere posticipata al 1° luglio seguente o al 1° gennaio dell'anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, può essere anticipata al 1° luglio dello stesso anno; c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi; d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata. Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario con la medesima valuta 31 dicembre successivo; e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove

necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo, secondo le norme vigenti; f) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto (comma 2 dell'art. 204 del T.U.E.L.);

- le disposizioni del comma 2 dell'art. 204 del T.U.E.L. si applicano, ove compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l'ente locale acceda (comma 2-bis dell'art. 204 del T.U.E.L.);

- l'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base dei documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori (comma 3 dell'art. 204 del T.U.E.L.);

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario apportare variazioni urgenti al bilancio di previsione 2020/2022, ed al conseguente adeguamento del Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022, che si sostanziano nella previsione:

- di maggiori entrate da contributi agli investimenti da parte di amministrazioni pubbliche nell'esercizio 2020 per complessivi Euro 458.030,75, di cui Euro 50.000,00 a titolo di contributo statale riconosciuto ai sensi dell'art. 1, commi da 29 a 37, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, Euro 200.000,00 a titolo di contributo regionale assegnato con la legge regionale 4 maggio 2020, n. 9, ed Euro 208.030,75 a titolo di contributo regionale assegnato con decreto dirigenziale n. 16074 del 07/11/2018;

- di maggiori entrate per accensione di mutuo nell'esercizio 2020 a parziale finanziamento dell'opera di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica per Euro 470.311,49;

- di maggiori spese in conto capitale nell'esercizio 2020 per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale sopra descritti e dell'opera riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica presente sul territorio comunale;

- di maggiori spese per il consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione nell'esercizio 2020 a causa della posticipazione dell'intervento di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica;

- di minori spese per il rimborso della quota capitale e della quota interessi dei mutui a causa della posticipazione dell'assunzione di mutuo per la realizzazione dell'intervento di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica negli esercizi 2021 e 2022;

- di maggiori spese per il rimborso della quota capitale e della quota interessi dimutuo contratto per la realizzazione dell'intervento di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica negli esercizi 2021 e 2022;

- di minori spese per il consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione negli esercizi 2021 e 2022, a fronte di prevedibile risparmio di spesa in conseguenza della riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica;

Considerato che l'urgenza di provvedere alla variazione del bilancio di previsione 2020/2022 è motivata dall'obbligo di rispettare i termini e le condizioni di realizzazione delle opere pubbliche descritte nei paragrafi precedenti, così come previsti nei provvedimenti di attribuzione dei contributi pubblici a finanziamento delle stesse, che si riportano sinteticamente di seguito:

- 15/09/2020, termine di inizio dei lavori finanziati con il contributo economico previsto dall'art. 1, commi da 29 a 37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo quanto specificato dal comma 32;

- 31/10/2020, termine di inizio dei lavori finanziati con il contributo economico assegnato con legge regionale 4 maggio 2020, n. 9, come stabilito dall'art. 1, comma 6, della legge regionale stessa;

nonché dall'urgenza di avviare e terminare nell'anno in corso l'opera di riqualificazione

dell'impianto di illuminazione pubblica;

Visto l'art. 175 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 in merito alla disciplina delle variazioni di bilancio;

Richiamato, in particolare, il comma 4 dell'art. 175 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, che testualmente recita: "Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine";

Richiamato, altresì, l'art. 193, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;

Ritenuto di approvare il prospetto relativo alle variazioni da apportare al bilancio di previsione 2020/2022 (allegato A);

Dato atto che le variazioni al bilancio di previsione 2020/2022, apportate con il presente atto, garantiscono il rispetto degli equilibri generali di bilancio, come dimostrato nell'allegato B);

Calcolata la capacità di indebitamento dell'Ente come specificato nel prospetto che segue:

<b>ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (da rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione di mutui) – art. 204, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000</b>	<b>Competenza 2020</b>	<b>Competenza 2021</b>	<b>Competenza 2022</b>
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo 1)	€uro 1.262.817,01	€uro 1.245.508,92	€uro 1.301.392,00
Trasferimenti correnti (Titolo 2)	€uro 111.893,56	€uro 88.587,56	€uro 128.514,10
Entrate extratributarie (Titolo 3)	€uro 362.966,88	€uro 296.679,26	€uro 296.285,00
<b>Totale entrate primi tre titoli</b>	<b>€uro 1.737.677,45</b>	<b>€uro 1.630.775,74</b>	<b>€uro 1.726.191,10</b>
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'art. 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2019 (A)	€uro 128.206,32	€uro 124.184,95	€uro 119.794,33
Ammontare interessi nuovo mutuo (B)	€uro 0,00	€uro 8.377,23	€uro 8.020,51
<b>Totale ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'art. 207 del TUEL (A+B)</b>	<b>€uro 128.206,32</b>	<b>€uro 132.562,18</b>	<b>€uro 127.814,84</b>
<b>Incidenza percentuale degli interessi passivi in rapporto ai</b>	<b>7,38%</b>	<b>8,13%</b>	<b>7,40%</b>

<b>primi tre titoli delle entrate</b>			
---------------------------------------	--	--	--

Verificato, pertanto, che l'assunzione di nuovo mutuo a finanziamento dell'intervento di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica presente sul territorio comunale è possibile, in quanto viene rispettata la capacità di indebitamento dell'Ente;

Dato atto che le variazioni al bilancio di previsione 2020/2022, apportate con il presente atto, garantiscono il rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti locali ex art. 204, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, come determinati nel prospetto allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 28/12/2019 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022;

Ritenuto di approvare, in conseguenza della presente variazione, la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022 (allegato C);

Dato atto che, con successiva deliberazione di Giunta Comunale, si provvederà all'adeguamento del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

Considerato che l'abrogazione dei commi 1 e 3 dell'art. 216 del T.U.E.L. ha comportato, con decorrenza dall'esercizio 2020, il venir meno dei controlli di cassa da parte del tesoriere sul bilancio di previsione, dell'obbligo di trasmissione al tesoriere del bilancio di previsione approvato e delle delibere di variazione e di prelevamento dal fondo di riserva; e che, conseguentemente, il tesoriere non deve più gestire il primo esercizio del bilancio di previsione, né registrare le delibere di variazione del fondo pluriennale vincolato effettuate entro la chiusura dell'esercizio finanziario, che non è più necessario allegare alle variazioni del bilancio di previsione l'allegato 8/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il quale riporta i dati di interesse del tesoriere dove, per ogni missione programma e titolo di bilancio, dovevano essere indicate le previsioni di cassa aggiornate, le modifiche in aumento o in diminuzione e la previsione definitiva dopo la variazione in corso; che, inoltre, con l'abrogazione della lettera a) del secondo comma dell'articolo 226 del T.U.E.L. viene meno l'obbligo di allegare al conto del tesoriere i prospetti di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata e per ogni programma di spesa;

Visti gli allegati pareri previsti dall'art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, espressi favorevolmente dai responsabili dei servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri che lo compongono;

Visti:

- il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

### **DELIBERA**

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni d'urgenza al bilancio di previsione 2020/2022, elencate nel tabulato che si allega al presente atto,

a formarne parte integrante e sostanziale (allegato A);

2) di dare atto:

- che, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, dopo le predette variazioni, resta assicurato l'equilibrio generale del Bilancio 2020/2022 (allegato B);
- che è garantito il rispetto dei vincoli di indebitamento ex art. 204, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;
- che si ritiene non esistano, ad oggi, debiti fuori bilancio da ripianare ai sensi dell'art. 194 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

3) di approvare, in conseguenza della presente variazione, la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022 (allegato C);

4) di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere ratificata da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 175, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

5) di trasmettere gli atti al Revisore Unico dei Conti, dott. Giovanni Bolis, per l'espressione del parere obbligatorio previsto dall'art. 239 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

6) di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere a variazione del bilancio di previsione 2020/2022 per le motivazioni esposte in premessa.



**COMUNE DI DOSOLO**

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale seduta n. **12** del **09.06.2020**

IL SINDACO  
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
BORGHI ROBERTA